



CONFINDUSTRIA

Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM

**FAQ**

Gennaio 2024

## INDICE

<b>Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM</b>	<b>1</b>
<b>1. Come faccio a sapere se i prodotti che acquisto sono assoggettati al CBAM?</b>	<b>3</b>
<b>2. Come posso iscrivermi al registro transitorio CBAM per l'invio dei report nel periodo transitorio?</b>	<b>3</b>
<b>3. Per poter caricare i dati sul registro transitorio CBAM, devo copiare le matrici incluse negli allegati V, VI e VII del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773 su qualche supporto, ad esempio un foglio elettronico?</b>	<b>4</b>
<b>4. Quali sono le scadenze previste per le importazioni CBAM nei prossimi anni?</b>	<b>4</b>
<b>5. Ho difficoltà ad ottenere i dati necessari per la compilazione dei report CBAM dai miei fornitori: vi sono soluzioni alternative a quella della richiesta dei dati ai fornitori?</b>	<b>5</b>
<b>6. Spesso è complicato comunicare con i fornitori, soprattutto quando si richiedano dati che potrebbero essere considerati anche sensibili e talora molto difficili da reperire anche da parte del fornitore medesimo: vi sono strumenti atti a facilitare l'ottenimento dei dati in modo da evitare richieste troppo articolate e complesse?</b>	<b>5</b>
<b>7. Esiste un servizio che spieghi agli operatori come si usa il portale del dichiarante CBAM?</b>	<b>5</b>
<b>8. La dichiarazione CBAM deve essere presentata nel Paese di importazione, nel Paese di destinazione delle merci o nel Paese dove è stabilito l'importatore? Ad esempio, un'azienda "X" stabilita in Italia, che importi un prodotto in Belgio e lo destini in Francia, dovrà chiedere l'autorizzazione ad operare come dichiarante in Francia, Belgio o Italia?</b>	<b>6</b>
<b>9. Il prodotto che importo è classificato secondo una NC non rientrante nell'ambito di applicazione del CBAM ma, al suo interno, contiene beni che sono assoggettati: devo dichiarare i prodotti contenuti nel bene che importo?</b>	<b>7</b>

**10. Come posso presentare la relazione trimestrale CBAM relativa al primo periodo, considerata la difficoltà di accesso al registro transitorio CBAM?** 7

**11. Posso presentare la prima relazione CBAM scaduto il termine del 31 gennaio?**  
7

**1. Come faccio a sapere se i prodotti che acquisto sono assoggettati al CBAM?**

L'acquisto di per sé non rileva ai fini dell'applicazione del [Reg. \(UE\) 2023/756](#), rileva esclusivamente l'immissione in libera pratica dei prodotti assoggettati (ovvero l'importazione definitiva di tali prodotti). È opportuno ricordare che, nel periodo iniziale, il CBAM si applicherà ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un'alta intensità di emissioni di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Per capire se i prodotti importati (appartenenti alle categorie citate) sono assoggettati agli obblighi CBAM, l'operatore dovrà verificarne l'origine non preferenziale secondo le regole di origine applicate all'import in UE (**Allegato 22-01 Reg. UE 2015/2446 e list rules di DG TAXUD**). Infatti, le merci originarie di alcuni Paesi terzi, specificamente quei Paesi che adottano un sistema ETS equivalente a quello dell'Unione europea, sono esonerate dal CBAM: tali Paesi terzi sono elencati nell' **ALLEGATO III** ("Paesi terzi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento ai fini dell'articolo 2") del [Reg. \(UE\) 2023/956](#) e sono, ad oggi, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e i territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla. Una volta verificata l'origine del prodotto, l'operatore dovrà controllare che il bene rientri tra quelli soggetti alla normativa CBAM, che sono riportati nell'**ALLEGATO I** ("Elenco delle merci e dei gas a effetto serra") del [Reg. \(UE\) 2023/956](#). L'allegato riporta sia la descrizione del prodotto che il suo codice di Nomenclatura Combinata: sarà quest'ultimo ad essere dirimente in caso di dubbi derivanti dalla descrizione verbosa. Gli importatori dovranno, quindi, verificare che la classificazione doganale del prodotto importato sia corretta per stabilirne l'effettiva inclusione nelle merci assoggettate CBAM.

**2. Come posso iscrivermi al registro transitorio CBAM per l'invio dei report nel periodo transitorio?**

L'operatore che si dovesse iscrivere al [registro transitorio CBAM](#) dovrà richiedere apposita autorizzazione all'autorità nazionale competente - NCA, per l'Italia il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il primo report dovrà essere caricato sul [registro](#) entro il 31 gennaio 2024 e si riferirà alle importazioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. Gli operatori che dovranno presentare i report sono esclusivamente quelli individuati nell'**art. 2 del [Reg. di Esecuzione, Reg. \(UE\) 2023/1773](#)** ovvero:

- gli importatori,
- i soggetti autorizzati a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell'**art. 182 del [Reg. \(UE\) 952/2013](#)**,
- in alcuni casi specifici, i rappresentanti doganali indiretti.

**3. Per poter caricare i dati sul registro transitorio CBAM, devo copiare le matrici incluse negli allegati V, VI e VII del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773 su qualche supporto, ad esempio un foglio elettronico?**

No. Il portale che consente l'iscrizione al registro transitorio CBAM metterà anche a disposizione i form da compilare online, ove saranno presenti tutti i campi previsti dalla normativa.

**4. Quali sono le scadenze previste per le importazioni CBAM nei prossimi anni?**

La normativa CBAM prevede due periodi:

- un periodo transitorio, in corso dal 1° ottobre 2023 con termine previsto per il 31 dicembre 2025;
- un periodo definitivo (ovvero l'applicazione a regime che seguirà la *learning fase* in corso) che partirà dal 1° gennaio 2026.

Nella fase transitoria del CBAM, i dichiaranti hanno obblighi esclusivamente comunicativi su base trimestrale, ovvero devono presentare delle relazioni CBAM al **[Registro Transitorio CBAM](#)** entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre a partire dal 1° ottobre 2023. Dunque, entro il 31 gennaio 2024, i dichiaranti devono presentare una prima relazione CBAM riferita alle merci importate durante l'ultimo trimestre del 2023, e così via fino al 31 dicembre 2025. Il dichiarante deve presentare la relazione CBAM al registro transitorio CBAM entro e non oltre un mese dalla fine del trimestre di riferimento; può modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento o, in casi eccezionali, effettuare la modifica della relazione per i primi due periodi di riferimento fino al termine di presentazione della terza relazione CBAM. Dietro motivata richiesta valutata dall'autorità competente, il dichiarante può ripresentare o correggere la relazione entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento (**artt. 8-9 [Reg. di esecuzione \(UE\) 2023/1773](#)**). Dal 31 dicembre 2024, sarà possibile presentare la domanda per acquisire lo status di dichiarante autorizzato CBAM e, allo stesso tempo, verrà attivato il Registro CBAM, che andrà a sostituire quello Transitorio (**art. 36 [Reg. \(UE\) 2023/756](#)**).

Dal 1° gennaio 2026, le relazioni non dovranno più essere presentate trimestralmente, bensì annualmente: la prima dichiarazione CBAM, per l'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027 (**considerando 45 [Reg. \(UE\) 2023/756](#)**).

**5. Ho difficoltà ad ottenere i dati necessari per la compilazione dei report CBAM dai miei fornitori: vi sono soluzioni alternative a quella della richiesta dei dati ai fornitori?**

Durante il primo periodo transitorio, fino al 31 luglio 2024 ([art. 4 Reg. di esecuzione \(UE\) 2023/1773](#)), potranno essere utilizzati dagli operatori, sempre che non siano disponibili altri metodi più precisi, anche i “valori predefiniti” che saranno forniti dalla Commissione europea ai fini dichiarativi CBAM, “in tal caso è aggiunta una breve spiegazione dei motivi per cui non sono stati utilizzati i dati reali” (Allegato III Reg. UE 2023/1773). Possono comunque essere utilizzati, fino al 31 dicembre 2024, i metodi di monitoraggio alternativi di cui all’art. 4.2 Reg UE 2023/1773. Per le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2025, l’importatore dovrà utilizzare i metodi UE, ossia quelli descritti nell’Allegato III del Reg. UE 2023/1773, procurandosi i dati necessari attraverso la collaborazione del proprio fornitore. Sarà possibile ricorrere ai metodi indiretti di cui all’Allegato III, qualora non siano in alcun modo disponibili metodi più precisi. Il principio generale è quello di utilizzare la miglior fonte di dati disponibile. Si specifica che il produttore extra UE non dovrà fornire tutti i dati relativi alla sua produzione ma solo ciò che serve per i calcoli di cui al template excel “CBAM communication template for installations – PRELIMINARY 22.8.2023” messo a disposizione da DG TAXUD sulla [pagina della Commissione](#) dedicata al CBAM.

**6. Spesso è complicato comunicare con i fornitori, soprattutto quando si richiedano dati che potrebbero essere considerati anche sensibili e talora molto difficili da reperire anche da parte del fornitore medesimo: vi sono strumenti atti a facilitare l’ottenimento dei dati in modo da evitare richieste troppo articolate e complesse?**

L’importatore, mettendosi in contatto con i propri fornitori di merci CBAM, dovrebbe informare i medesimi circa gli obblighi imposti dalla UE in materia di importazione di determinati prodotti, quelli la cui impronta ambientale risulta particolarmente significativa. Al fine di facilitare il fornitore extra UE nell’invio dei dati necessari, l’importatore dovrebbe mettere a disposizione del fornitore la Guidance per produttori extra UE elaborata dalla Commissione, oltre al template excel ([https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en) - CBAM communication template for installation) “per produttori extra UE” predisposto della Commissione UE e destinato a facilitare e razionalizzare la fornitura dei data necessari alla compilazione dei report CBAM.

**7. Esiste un servizio che spieghi agli operatori come si usa il portale del dichiarante CBAM?**

Il 27 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla pagina CBAM della Commissione il Manuale Utente Applicativo per il portale del dichiarante CBAM, con lo scopo di illustrare

dettagliatamente tutte le procedure sul portale del Registro Transitorio CBAM che i dichiaranti devono effettuare per caricare e gestire le relazioni trimestrali nel Registro medesimo. Il Manuale specifica, anzitutto, che il portale è accessibile utilizzando i browser Internet e l'autorizzazione all'accesso e all'utilizzo è consentita solo agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti che si sono registrati in UUM&DS e hanno ottenuto il profilo CBAM *Reporting Declarant Business*. La rispettiva *National Competent Authority* o *National Customs Administration* - NCA (a seconda della soluzione di gestione dell'accesso utenze per cui ciascuna NCA opererà) sarà responsabile dell'assegnazione del profilo aziendale CBAM *Reporting Declarant* in UUM&DS, ove applicabile. La guida al portale fornisce nel dettaglio gli step di accesso, uscita, navigazione, e uso generico dell'interfaccia, la modalità di creazione del profilo dell'operatore-dichiarante, i salvataggi, le modifiche e il caricamento della relazione CBAM ed è scaricabile qui: [https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en) .

L'autorità nazionale competente per l'Italia è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) Divisione VII – Politiche di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra, come da pubblicazione sulla [pagina CBAM della Commissione europea](#).

**8. La dichiarazione CBAM deve essere presentata nel Paese di importazione, nel Paese di destinazione delle merci o nel Paese dove è stabilito l'importatore? Ad esempio, un'azienda "X" stabilita in Italia, che importi un prodotto in Belgio e lo destini in Francia, dovrà chiedere l'autorizzazione ad operare come dichiarante in Francia, Belgio o Italia?**

Quella in questione non è, in realtà, una dichiarazione e non ha neanche la valenza giuridica di dichiarazione. Infatti, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica può essere presentata in qualsiasi ufficio doganale dell'Unione, fermi restando gli adempimenti di natura fiscale che potrebbero differire tra i diversi Paesi. La relazione periodica, nel periodo transitorio, dovrà essere presentata attraverso il registro transitorio unionale CBAM da un importatore a proprio nome e per proprio conto o da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore. Ogni importatore/rappresentante doganale indiretto, per poter accedere al portale dedicato, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'autorità competente dello Stato Membro in cui è stabilito. Ai fini della presentazione della relazione CBAM, rileva esclusivamente il Paese ove l'importatore/rappresentante doganale indiretto è stabilito.

**9. Il prodotto che importo è classificato secondo una NC non rientrante nell'ambito di applicazione del CBAM ma, al suo interno, contiene beni che sono assoggettati: devo dichiarare i prodotti contenuti nel bene che importo?**

Non bisogna dichiarare. Infatti, sono assoggettati alla normativa CBAM e, quindi all'obbligo di dichiarazione sul registro CBAM, solamente i beni classificati secondo le NC di cui all'Allegato I e Allegato II del Regolamento (UE) 2023/956 e Allegato II del Regolamento (UE) 2023/1776. Ad ogni modo, è fondamentale che gli operatori controllino accuratamente che la classificazione doganale del prodotto importato sia corretta e che non sia stata attribuita nel Paese terzo al fine di eludere gli obblighi CBAM.

**10. Come posso presentare la relazione trimestrale CBAM relativa al primo periodo, considerata la difficoltà di accesso al registro transitorio CBAM?**

La Commissione, prendendo atto delle difficoltà riscontrate dai dichiaranti nel caricare i dati della relazione sul portale del Registro Transitorio CBAM, ha pubblicato una comunicazione in data 29 gennaio 2024, "*Technical issues related to the CBAM Transitional Registry and Import Control System 2 (ICS2)*", con il fine di offrire soluzioni agli operatori che hanno avuto difficoltà nel caricamento e/o non hanno ancora presentato la loro relazione trimestrale. Dal 1° febbraio 2024 sarà resa disponibile una nuova funzionalità sul Registro Transitorio, "*Request Delayed Submission*" ("Richiesta di Presentazione Tardiva"), che garantisce ai dichiaranti una proroga di 30 giorni per presentare la relazione CBAM. La comunicazione, inoltre, specifica che non è prevista alcuna sanzione per i dichiaranti che hanno riscontrato problemi nel caricamento della relazione e che una presentazione tardiva della relazione, motivata da errori tecnici, è considerata giustificata, a condizione che la nuova presentazione avvenga tempestivamente. Nessun tipo di sanzione verrà imposta ai dichiaranti dalla Autorità Nazionale Competente (NCA) prima dell'avvio di una qualsiasi procedura di correzione, in modo da poter permettere ai dichiaranti di fornire le dovute giustificazioni e di correggere eventuali inesattezze nella loro relazione CBAM. I dichiaranti che non riscontrano problemi tecnici sono comunque incoraggiati a presentare la loro relazione CBAM entro la fine del periodo di riferimento. In linea con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, essi possono successivamente modificare e correggere le loro prime tre relazioni CBAM fino al 31 luglio 2024.

**11. Posso presentare la prima relazione CBAM scaduto il termine del 31 gennaio?**

Se non è stata presentata alcuna relazione CBAM entro il 31 gennaio 2024, termine del primo periodo di rendicontazione che si riferisce al trimestre ottobre-dicembre 2023, bisogna seguire una particolare procedura, illustrata nel *Transitional CBAM Registry User Manual for Declarants*, pag. 68, punto 4.5.11, "*Request to submit a report with a delay*" ("Richiesta di presentare una relazione tardiva"). L'operatore, una volta entrato con le sue credenziali nel portale, dovrà cliccare su "*Request delayed submission*" (Richiesta di presentazione



tardiva”), specificando, attraverso un menù a tendina, la ragione del ritardo nel presentare la relazione (ad esempio poiché ignaro della normativa CBAM, o ignaro che le merci importate fossero merci CBAM). I periodi di presentazione e di modifica di presentazione tardiva della relazione CBAM sono variabili:

- se richiesta dall’Autorità Nazionale Competente, la presentazione tardiva della relazione può essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine e modificata entro 30 giorni dalla scadenza o entro il termine del periodo di modifica (che varia in base al caso, ai sensi dell’art.9 del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773) a seconda di quale dei due è maggiore;
- se, invece, la presentazione tardiva della relazione è richiesta dal Dichiarante, deve essere presentata e/o modificata entro il termine del periodo di modifica (che varia in base al caso, ai sensi dell’art.9 del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773). Si noti che una presentazione tardiva richiesta dal dichiarante successivamente alla scadenza del termine di modifica previsto verrà automaticamente rifiutata.